

## **Whistleblowing**

### **Procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni**

La procedura è volta a dare attuazione alla disciplina in materia di tutela delle persone che segnalano informazioni su violazioni (c.d. “whistleblower”), ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Le segnalazioni devono essere presentate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia, seguendo le modalità sottoindicate:

ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia potrà avvalersi di un gruppo ristrettissimo di collaboratori, i quali sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per il Responsabile medesimo.

Ai componenti del gruppo di lavoro si applicano le cause di incompatibilità previste dall’articolo 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; in caso di loro assenza o impedimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà comunque affidare lo svolgimento dell’istruttoria ad altro dipendente assegnato alle proprie strutture organizzative.

Possono formare oggetto di segnalazione tutte le informazioni sulle violazioni elencate all’articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Nello specifico, per “violazioni” si intendono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione provinciale e che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) altri atti od omissioni, rientranti nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni:

- le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all’ambito di intervento dell’amministrazione provinciale;
- le segnalazioni presentate in forma anonima;

- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, nonché quelle in cui si riferiscono fatti di pubblico dominio;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le segnalazioni di informazioni su violazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure orale, utilizzando uno dei canali di segnalazione interna di seguito specificati.

Le segnalazioni in forma scritta possono essere presentate mediante consegna a mano o recapito a mezzo del servizio postale. In tal caso, la segnalazione va inserita in una BUSTA CHIUSA recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE", e deve essere consegnata o inviata al seguente indirizzo:

Agenzia di vigilanza sull'edilizia c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione Dott.ssa Elisa Guerra, Palazzo 12, - via Canonico Michael Gamper 1 39100 Bolzano

Per redigere la segnalazione, la persona segnalante può compilare l'apposito modulo, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione provinciale ([Segnalazioni di condotte illecite \(Whistleblowing\) | AVE | AVE | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#)).

Ove il segnalante non intenda avvalersi del modulo predisposto dall'amministrazione, la sua segnalazione potrà comunque essere presa in carico dall'amministrazione, purché sia sufficientemente circostanziata e non rientri fra i casi di esclusione di cui al precedente punto. La segnalazione cartacea deve essere in ogni caso sottoscritta dalla persona segnalante e corredata di copia di un suo documento di riconoscimento.

Al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante, si consiglia di separare la segnalazione e la copia del documento di riconoscimento, inserendo quest'ultima in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta piccola dovrà essere inserita – unitamente alla segnalazione – in quella più grande, che andrà poi consegnata o inviata a mezzo posta all'indirizzo indicato.

Le segnalazioni effettuate in forma orale possono essere presentate richiedendo un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia. Nel corso dell'incontro, da fissarsi entro un termine ragionevole, la persona segnalante potrà rilasciare le sue dichiarazioni, di cui verrà redatto apposito processo verbale. In seguito alla stesura del verbale, la persona segnalante avrà facoltà di prenderne visione, richiedere le rettifiche eventualmente necessarie, nonché di confermarlo mediante la propria sottoscrizione. Resta comunque ferma la possibilità per l'amministrazione di procedere alle opportune e necessarie verifiche anche in presenza di una segnalazione anonima, purché la medesima sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari. Gli autori di segnalazioni anonime non beneficiano peraltro delle misure di tutela previste dalla normativa in materia di whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le segnalazioni inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia sono protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente al Responsabile medesimo e ai componenti del gruppo di lavoro.

Le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei casi di esclusione precedentemente elencati potranno essere archiviate, anche in forma cumulativa e con cadenza semestrale, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia.

I provvedimenti di archiviazione sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente; in essi viene omissa qualsiasi riferimento ai dati identificativi della persona segnalante, indicando esclusivamente il codice di riferimento assegnato alla singola segnalazione (ad es. la registrazione di protocollo), nonché l'ambito o la materia a cui afferiscono.

Nelle suddette ipotesi, l'archiviazione sarà disposta senza previo avvio di un'istruttoria, ma potrà comunque essere preceduta dalla richiesta alla persona segnalante di fornire chiarimenti o informazioni integrative in merito ai fatti rappresentati. A tutela della riservatezza della persona segnalante, le segnalazioni di informazioni su violazioni che interessano il personale o l'ambito di intervento di altri enti, non saranno trasmesse d'ufficio a tali enti.

La persona segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione.

Entro un termine massimo di 3 mesi, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia conclude il procedimento, provvedendo alternativamente:

- all'archiviazione della segnalazione, qualora la medesima si rivelasse infondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria;
- all'inoltro della segnalazione all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza, qualora la segnalazione si rivelasse in tutto o in parte fondata;
- a dare comunicazione del fatto segnalato all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.

Dell'esito del procedimento è fornito riscontro alla persona segnalante che abbia indicato almeno un recapito.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

La persona segnalante che abbia effettuato una segnalazione di informazioni su violazioni beneficia delle misure di protezione previste nel capo III del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Alle persone segnalanti sono accordate le tutele previste dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo fossero coinvolti nella gestione delle segnalazioni, ivi compreso l'organo competente allo svolgimento del procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'identità della persona segnalante e su ogni altro dato o informazione che la possa rivelare anche indirettamente. La violazione di detti obblighi è sanzionabile dal punto di vista disciplinare, ferme restando le altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso

espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. A tal fine, in sede di avvio dell'istruttoria, si procede a separare quelle parti della segnalazione da cui sia possibile evincere le generalità e i dati identificativi della persona segnalante, dalle altre parti che contengono esclusivamente la rappresentazione dei fatti segnalati. Solo queste ultime parti vengono utilizzate ai fini dell'istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato in seguito alla segnalazione, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulta indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- vi è il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.

La valutazione in ordine alla sussistenza della condizione di "indispensabilità" della conoscenza del nominativo della persona segnalante spetta all'organo competente per il procedimento disciplinare, che decide con provvedimento motivato e su specifica richiesta dell'incolpato, il quale è tenuto a provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia provvederà a trasmettere la segnalazione integrale all'organo competente per il procedimento disciplinare solamente previa acquisizione del consenso espresso della persona segnalante.

Alla persona segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, sia nell'ipotesi appena descritta, sia nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Per "persona coinvolta" si intende la persona fisica o giuridica, menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita, o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La segnalazione è sottratta al diritto d'accesso ai documenti amministrativi, nonché al diritto d'accesso civico semplice e generalizzato.

Fermo restando il rispetto delle previsioni soprammenzionate, nel corso dell'istruttoria la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.